



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

Franco**b**ompreszi

DIRITTO ALLO STUDIO: COSA È NECESSARIO SAPERE

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza attraverso l'inclusione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. Si ricorda anche la legge quadro n. 328/2000, la quale ha valorizzato il ruolo della scuola per l'inclusione sociale e promosso azioni per un dialogo sempre maggiore tra tutte le realtà pubblico/private al fine di favorire lo sviluppo e l'inclusione dei minori con disabilità nei percorsi formativi e educativi.

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2006) all'art. 24 riconosce il diritto delle persone con disabilità all'istruzione: "Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli".

La Legge 104/92 dall'art. 12 all'art. 17 riconosce e tutela la partecipazione e l'integrazione delle persone con disabilità alle attività scolastiche, evidenziando il diritto all'educazione e all'istruzione e agli strumenti per l'integrazione che devono essere messi a disposizione in maniera coordinata dalla scuola, dagli enti locali e dalle ASST. La scuola rappresenta il luogo ove il ragazzo sviluppa la sua personalità, e adempie al dovere/diritto all'istruzione. Gli alunni hanno diritto a frequentare la scuola: nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica (L. 104/92 art. 13).

L'art. 34 della nostra Costituzione afferma che la scuola è aperta a tutti. L'art 38 comma 3 invece afferma che "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".





Alla luce della normativa vigente, **nessuna domanda di iscrizione può essere rifiutata** in virtù della disabilità. Se l'iscrizione viene rifiutata per "numero eccedente di iscrizioni" deve essere data la precedenza all'iscrizione degli alunni con disabilità, in particolare quelli in situazione di gravità.

Al momento dell'iscrizione si deve presentare, oltre a quei documenti richiesti ad ogni alunno, la certificazione medica attestante la situazione di handicap *dell'alunno* e la Diagnosi Funzionale. È necessario fin da subito indicare tutte le esigenze del ragazzo con disabilità: trasporto, l'assunzione di farmaci o di terapie, assistenza per l'igiene personale, esigenze alimentari.

La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", all'art. 1 individua per la certificazione dell'alunno con disabilità un "organismo collegiale" appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.



ISCRIZIONE

ASILO NIDO

Il Comune è competente alla gestione e all'amministrazione degli Asili nido. La Regione ha invece la sola funzione di emanare le direttive organizzative e di ripartire fondi.

Per poter accedere all'asilo nido vi è una graduatoria: per i bambini certificati con handicap grave vi è diritto di priorità nelle iscrizioni. I bambini con sindrome di Down possono essere dichiarati in situazione di gravità dall'ASST e anche dal medico di base. Fin da ora è possibile ottenere l'indennità di frequenza.

Modalità:

è necessario richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap ed eventualmente (non è obbligatoria) anche la DF presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASST di residenza o presso servizi accreditati. A questo punto, è meglio coinvolgere la *referente pedagogica e tutti gli operatori* del nido. È importante fin da subito avere contatti con *il Dirigente Scolastico così che possa* richiedere il personale educativo e l'assistente specializzato, la cui fornitura è di competenza del Comune.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Sia le scuole comunali/statali sia quelle private sono obbligate a accettare l'iscrizione. Vigè il divieto di permanenza nella scuola d'infanzia successivamente al sesto anno, in quanto l'obbligo scolastico sorge al compimento del 6° anno di età.

Modalità:

è necessario richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap e anche la DF presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASST di residenza o presso servizi accreditati. In seguito si procederà al coinvolgimento del Dirigente Scolastico e del coordinatore pedagogico per conoscenza. Il DS dovrà convocare il gruppo di lavoro *handicap operativo (GLHO)*.

Convocato il GLHO, si procede alla stesura del PEI (Piano educativo Individualizzato) che dovrà essere verificato e aggiornato durante l'anno scolastico. Il DS è responsabile anche ad assegnare le ore di sostegno e di assistenza ad personam che devono essere chiaramente indicate nel PEI.



SCUOLA PRIMARIA

È necessario richiedere l'attestato di alunno in situazione di handicap e anche la DF presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASST di residenza o presso servizi accreditati. In seguito si procederà al coinvolgimento del Dirigente Scolastico e del coordinatore pedagogico per conoscenza. Il DS dovrà convocare il gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO). È importante anche verificare che ci sia stato il passaggio della documentazione, così da procedere a eventuali richieste per ore aggiuntive o eventuali modifiche.

Convocato il GLHO, si procede alla stesura del PEI (Piano educativo Individualizzato) che dovrà essere verificato e aggiornato durante l'anno scolastico. Il DS è responsabile anche ad assegnare le ore di sostegno e di assistenza ad personam che devono essere chiaramente indicate nel PEI.

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

Tenendo conto dei termini di iscrizione, è necessario richiedere e consegnare alla scuola una **nuova Diagnosi Funzionale** (La Diagnosi Funzionale va infatti rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado). In seguito si procederà al coinvolgimento del Dirigente Scolastico, che dovrà convocare il gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO). È importante anche verificare che ci sia stato il passaggio della documentazione, così da procedere a eventuali richieste per ore aggiuntive o eventuali modifiche.

Convocato il GLHO, si procede alla stesura del PEI (Piano educativo Individualizzato) che dovrà essere verificato e aggiornato durante l'anno scolastico. Il DS è responsabile anche ad assegnare le ore di sostegno e di assistenza ad personam che devono essere chiaramente indicate nel PEI.

SCUOLA SECONDARIA DI 2°

Tenendo conto dei termini di iscrizione, è necessario richiedere e consegnare alla scuola una **nuova Diagnosi Funzionale** (La Diagnosi Funzionale va infatti rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado). In seguito si procederà al coinvolgimento del Dirigente Scolastico, che dovrà convocare il gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO). È importante anche verificare che ci sia stato il passaggio della documentazione, così da procedere a eventuali richieste per ore aggiuntive o modifiche.

Convocato il GLHO, si procede alla stesura del PEI (Piano educativo Individualizzato) che dovrà essere verificato e aggiornato durante l'anno scolastico. Il DS è responsabile anche ad assegnare le ore di sostegno e di assistenza ad personam che devono essere chiaramente indicate nel PEI.

Nelle scuole superiori, c'è la possibilità che la scuola, in seguito a opportuna valutazione, proponga all'alunno con disabilità l'assegnazione di un PEI differenziato, come da O.M. 90/2001. Nel paragrafo inerente al PEI vengono ben individuate le differenze.



PASSAGGIO DI SCUOLA

Per il passaggio da un ordine di scuola all'altro, è necessario programmare un progetto tra marzo e maggio dell'anno che precede il passaggio di scuola, con la collaborazione di famiglia, medici, educatori, insegnanti, scuola di provenienza e nuova scuola: far comunicare al meglio questi enti permetterà una effettiva continuità educativa.

Al momento dell'iscrizione (ma si consiglia comunque entro il mese di aprile-maggio) dovranno essere fornite alla nuova scuola tutte le informazioni inerenti l'alunno con disabilità: i suoi bisogni e necessità, quali per esempio il trasporto o la somministrazione di farmaci.

DIAGNOSI FUNZIONALE (DF):

Normativa: L.104/92, C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2.

Cos'è: è un documento sanitario legale, in cui viene indicata la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno, considerando le difficoltà e le potenzialità registrabili nel cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico sensoriale, motorio, neuropsicologico, autonomia personale e sociale ed è **presupposto per la stesura del PEI e del PSP**.

Da chi: *Redatta* dall'**Unità Multidisciplinare territoriale** (di ASST o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta da medico specialista nella patologia segnalata, da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali ASST. In attesa della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASST (C.M. n° 363/1994, art 3).

Tempi: Max entro 30 luglio e comunque entro l'iscrizione e ad ogni grado di istruzione.

Si articola in:

- descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie di intervento;
- individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Normativa: L.104/1992 art 12, comma 5 - DpR 24/02/1994 art 5.

Cos'è: è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Inoltre **individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane da dedicare al ragazzo con disabilità** e i tempi e gli strumenti per la verifica (D.P.R. 24/02/1994).

Deve indicare, fra l'altro, il bisogno educativo in termini di ore di sostegno e di assistenza educativa dell'alunno con disabilità, modificabile nel tempo. Individuare il fabbisogno educativo di un alunno con disabilità anche quantificando il numero di ore di sostegno ed educatore che si ritengono necessarie per il ciclo scolastico in corso e successivo, è un compito del GLHO, che lo deve poi formalizzare nel PEI.

Non è sufficiente redigere un PEI entro il 30 novembre, riportando unicamente le risorse di sostegno che sono già state assegnate, ma deve essere redatto, come prevede la legge 104/92, all'inizio dell'anno scolastico e verificato alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell'anno scolastico: è un documento dinamico perchè le esigenze dell'alunno variano di anno in anno.

Il genitore deve partecipare (in modo attivo, e non solo con l'apposizione della firma) sin dall'inizio all'individuazione e alla condivisione degli obiettivi come componente del GLHO. Il PEI non è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe, ma del GLHO che è composto dagli operatori dell'ATS, oppure gli specialisti che seguono il percorso riabilitativo, dalla famiglia, la quale può farsi affiancare da esperti (L. 104/92 art. 12).

Dobbiamo però ricordare anche la presenza del PEI DIFFERENZIATO, così come previsto dall'Ordinanza Ministeriale n°90/2001, previsto per la scuola secondaria: a differenza del PEI di cui abbiamo fin ora detto, è un piano in cui i contenuti e gli obiettivi che il ragazzo deve raggiungere prescindono da quelli della classe e sono deliberati dal GLHO (Gruppo di Lavoro sull'handicap Operativo) e dal Consiglio di Classe. La valutazione degli apprendimenti non riguarda i Contenuti delle Programmazioni, ma solo i Contenuti precedentemente stabiliti nel PEI e i voti vengono assegnati sulla base di una griglia di valutazione precedentemente strutturata dal C.d.C.





Se si è concordi all'assegnazione di un PEI differenziato, l'alunno non riceverà un diploma come titolo legale di studio, ma riceverà un attestato in cui vengono indicati elementi riguardanti il percorso svolto, come previsto dal DPR 323 del 23/07/98. Secondo questa norma inoltre, vengono certificati i crediti formativi raggiunti, spendibili per l'accesso ai corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni, in merito agli esami di qualifica professionale o diploma di maestro d'arte svolti al terzo anno.

Redigere un PEI in maniera incompleta integra già di per sé una violazione dei diritti dell'alunno con disabilità. Ricordiamo che la Magistratura, in caso di ricorso al TAR, ha sempre deciso per l'assegnazione sulla base "delle effettive esigenze rilevate" (Legge n. 296/2006 art. 1 c. 205, lettera b). Un PEI incompleto, carente di queste caratteristiche e informazioni, pone la famiglia nella posizione legittima di proporre un ricorso. Prima di intraprendere questo percorso si consiglia di fare esplicita e formale richiesta di modifica/adattamento tramite lettera (AR o protocollata) al dirigente scolastico.





Gruppi di Lavoro Handicap (GLH)

L'art. 15 della [L 104/92](#) (riformato dalla Legge sulla Buona Scuola) prevede che presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il **GLI (Gruppo di Lavoro sull'Inclusione)**, che affianca i gruppi GLHO sulla progettazione individualizzata dei singoli studenti con disabilità.

GLI – Gruppo di lavoro sull'inclusione

Nominato dal Dirigente Scolastico.

Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Altri compiti: programmazione di risorse, collaborazione con gli enti locali e scolastici per una migliore integrazione degli alunni con disabilità, avanzare proposte al Collegio Docenti.

GLHO – Gruppo di lavoro operativo

Viene convocato dal Dirigente Scolastico. Se non convocato correttamente, si può procedere all'invio di una lettera al DS così che si trovi nella posizione di *non* poter rifiutare la sua convocazione. (In “documenti 2017” della Campagna “Vogliamo andare a scuola!” si trova un esempio di lettera da inviare al DS).

È composto dall'intero consiglio di classe, operatori socio sanitari, assistenti eventuali, genitori dell'alunno con disabilità, associazioni o esperti di fiducia (L. 104/92, art 12 comma 5 - DPR 24.2.1994).

Compiti: elabora e redige il PEI e ne verifica attuazione e efficacia + indicazione e quantificazione delle ore di supporto necessarie (sostegno e assistenza ad personam).



IN CLASSE

Diritto di frequenza

Tutti gli alunni hanno diritto a frequentare la scuola: nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica (L. 104/92 art. 13), anche laddove mancasse la figura dell'insegnante di sostegno.

Una eventuale riduzione dell'orario di frequenza per gli studenti con disabilità deve essere definita nel PEI per motivi specifici (come ad esempio un progetto di accoglienza/inserimento o per esigenze specifiche dell'alunno), con motivazione scritta e concordata con i genitori e tutti gli operatori del GLHO. La richiesta di riduzione di orario da parte della scuola è illegittima e discriminante.

Assenze

Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, hanno l'obbligo di frequenza di almeno i tre quarti delle lezioni. Se l'alunno dimostra di essersi assentato a causa di malattia, ma con la frequenza in ospedale o a domicilio, tali periodo non sono da considerarsi come assenze.

Impossibilità di frequenza per un periodo superiore a 30 giorni e per motivi sanitari

Diritto a concordare con la scuola un programma, con l'invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale, o partecipazione a distanza (con computer) alle lezioni tenute regolarmente in classe. Le verifiche possono essere mandate online e restituite corretti nello stesso modo.

Numero alunni

Normativa: // D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009, che elimina l'indicazione di un tetto massimo di presenze di *alunni con disabilità per classe*, ha stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado, in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere composte, di norma, da un massimo di 20 alunni.

E negli anni successivi al primo? le famiglie devono insistere perché tali classi mantengano tale limite numerico, anche in caso di accorpamento con altre classi.

Cosa si può fare: se la famiglia individua una violazione può inoltrare una diffida ai Dirigenti Scolastici e poi presentare ricorso al Tar così da sdoppiare la classe troppo numerosa.

Valutazione e prove di esame

Normativa: L. 104/92 art. 16. I criteri di valutazione qui indicati valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie.

Ai fini della valutazione, nell'ambito *della scuola d'obbligo*, si deve tener conto dei progressi realizzati e non solo come valutazione della prestazione finale. Possono essere previsti ausili aggiuntivi per sostenere le prove di esame.

Nelle scuole superiori "sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione....".

Prove Invalsi

Cosa sono: Sono test standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti e del livello di preparazione degli alunni italiani. Vengono somministrate nel mese di maggio: nelle seconde e quinte elementari; nelle prime e terze medie; in tutte le seconde superiori.

La nota emanata il 18 Febbraio 2013 dal MIUR e dall'Istituto Invalsi presenta una tabella riassuntiva delle prove Invalsi per alunni con disabilità.

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.

Ripetenze

Nel primo ciclo di istruzione (ex elementari e scuola *media*) *può essere consentita* - in casi eccezionali e solo in seguito a motivazione - una terza ripetizione della stessa classe, dunque una quarta frequenza.

Nel secondo ciclo di istruzione (ex scuola superiore) può essere consentita, per tutti gli alunni, una sola ripetizione della stessa classe, dunque una seconda frequenza. Eccezionalmente, e solo in seguito a ragionevole motivazione e su delibera del Collegio Docenti, possono ripetere una terza volta la stessa classe.

Per motivare la permanenza di un alunno con disabilità nella stessa classe, in fase di verifica della programmazione individualizzata, risulteranno non raggiunti gli obiettivi previsti, così da poter far rafforzare gli apprendimenti.

Farmaci

Normativa: nota protocollo numero 2312 del 25/11/05 del Ministero dell'istruzione.

Procedura: è necessaria la prescrizione del medico curante e una sua relazione in merito. La famiglia può richiedere alla scuola, in forma scritta, la somministrazione di farmaci nell'orario scolastico. La decisione finale spetta comunque all'ASST di residenza. Il dirigente scolastico deve individuare l'insegnante preposto e formato all'assunzione di farmaci (operatori scolastici ATA). Qualora l'insegnante non voglia prendersi la responsabilità o qualora manchi il personale formato a ciò, il dirigente deve contattare l'ASST, così che individui un assistente sanitario preposto.

Quali farmaci: quelli che non richiedono “il possesso di cognizioni specialistiche di tipi sanitari, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministratore”, come indicato all’art 2 di tale nota protocollo.

Cosa si può fare: se la famiglia individua una violazione può inoltrare una diffida ai Dirigenti Scolastici, in quanto responsabili a individuare il personale adatto a somministrare farmaci.



BARRIERE ARCHITETTONICHE

Normativa:

- L. 118/1971, che pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico;
- DPR 384/1978 art 18, che impone esplicitamente di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standard indicati dal DPR stesso;
- DPR 503/1996, che stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti, devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche;
- *5 ottobre 2017: approvata alla Camera la proposta di legge 1013 "Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche", con l'obiettivo di uniformare la disciplina così frammentata.*

Cosa sono: tutti quegli ostacoli che impediscono la partecipazione dell'individuo ad attività sociali, culturali, scolastiche e formative.

Cosa si può fare in caso di violazione: adire direttamente in sede giudiziale

IN GITA

La scuola deve organizzare le gite al fine di includere tutti gli alunni: non può rifiutare la partecipazione alla gita di un alunno a causa delle complicazioni organizzative. Spetta al Dirigente Scolastico il compito di accertarsi che i mezzi di trasporto ed il percorso della gita siano accessibili (Nota n. 645 dell'11/04/2002).

Inoltre tutti gli alunni devono pagare la stessa quota di partecipazione.

La scuola deve predisporre la presenza di un accompagnatore per l'alunno con disabilità. Solo se necessario, la scuola può ricorrere ad uno sponsor esterno (anche consigliato dalla famiglia) oppure deve ripartire il costo dell'accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe, compreso l'alunno con disabilità. La famiglia, in casi eccezionali e nel rispetto delle volontà dell'alunno, può proporsi come accompagnatore: la scuola non può imporlo. Se non si trova soluzione, la gita di tutti gli alunni deve essere annullata.





CAMPI ESTIVI PRE E POST SCUOLA

I Comuni e i Centri Estivi devono fare in modo che tutti i bambini (a prescindere dall'eventuale condizione di disabilità) possano accedere alle stesse condizioni, nessuno escluso. L'inidoneità degli spazi, dei servizi e dell'organizzazione nel rispondere alle esigenze connesse alla condizione di disabilità non è una giustificazione legittima per rifiutare l'iscrizione o l'aumento della retta d'iscrizione, che deve essere uguale per tutti.

A questo proposito, nel 2016 il Comune di Missaglia (Lecco) è stato condannato dalla prima sezione del Tribunale di Lecco, che ha riconosciuto e accertato la natura discriminatoria **per aver escluso dal Centro estivo comunale un bambino con grave disabilità** (al link: <http://www.ledha.it/page.asp?menu1=12&menu2=29¬izia=6503> [l'articolo completo](#))

TRASPORTO SCOLASTICO

In seguito all'emanazione delle Linee Guida dei servizi di supporto all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità emanate con DGR n.6832 del 30 giugno 2017 di Regione Lombardia, l'ente competente a erogare il trasporto scolastico è il Comune di residenza dell'alunno con disabilità. Possono usufruire di questo servizio gli studenti con disabilità fisica intellettiva o sensoriale solo se anche residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari e che frequentano scuole superiori o istituti di formazione professionale, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto.

Al momento dell'iscrizione, la famiglia deve presentare all'Istituto la domanda di richiesta di attivazione del servizio allegando la documentazione sanitaria necessaria (certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto). A questo punto la Scuola è obbligata a trasmettere la richiesta al Comune, che si attiverà, in forma singola o associata, per l'attivazione del servizio richiesto.

(Per ulteriori approfondimenti sul tema, invitiamo alla consultazione del link: [http://www.ledha.it/allegati/LED t documenti/266/FILE Documento Vademecum Scuola - ilovepdf-compressed.pdf](http://www.ledha.it/allegati/LED%20documenti/266/FILE%20Documento%20Vademecum%20Scuola%20-%20ilovepdf-compressed.pdf))



FIGURE

DIRIGENTE SCOLASTICO

- coordina la stesura del POF con gli operatori scolastici ed è responsabile della sua attuazione;
- richiede gli insegnanti per il sostegno;
- richiede all'Ente Locale competente l'assegnazione di una figura professionale che supporti l'alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione;
- sostiene le famiglie nel richiedere all'Ente Locale l'attivazione del trasporto scolastico;
- individua tra i collaboratori scolastici anche l'assistente di base, che fornirà assistenza all'alunno con disabilità negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Normativa:

- DPR 970/1975
- L. 517/77
- Legge 104/1992 art 13 comma 6
- Linee guida sull'integrazione scolastica 2009

Chi è: il DPR 970/1975, che inserisce questa nuova figura, definisce l'insegnante di sostegno come un insegnante "specialista", fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.

L'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato redatto dal GLHO.

L'articolo 2 del DPR 122/2009, "Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni", prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. L'insegnante per il sostegno, assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curricolari, ha il compito di facilitare l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità collaborando con i colleghi curricolari. Il docente di sostegno può essere utilizzato per supplire l'assenza dei colleghi curricolari SOLO se l'alunno con disabilità è assente. La prassi di fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno viola sia il principio della compresenza che quello dell'integrazione dell'alunno nella propria classe.



ORE DI SOSTEGNO

In base al DPCM n. 185/06 art. 6 (nonché dell'art. 10 co. 5 del Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010), le ore di sostegno vengono richieste dal GLHO e devono essere indicate nel PEI ed autorizzate dall'Ufficio Scolastico di competenza.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, il Dirigente Scolastico (D.M. 331/1998 art 41 e 44) determina il numero degli alunni con disabilità iscritti, valutandone la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso, e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno. Esaminati i casi, l'Ufficio scolastico di competenza restituisce le ore richieste dalla scuola come monte ore complessivo assegnato all'istituzione scolastica e non al singolo soggetto con disabilità. Sarà compito poi del D.S., in collaborazione con il consiglio di classe e il GLHO, distribuire tali ore di sostegno in base alle esigenze dell'alunno, e attenendosi sempre e comunque al PEI.

L'Amministrazione Scolastica non ha alcuna discrezionalità in materia di "monte ore" per l'insegnamento di sostegno, poiché deve esattamente erogare il numero di ore di sostegno indicato nel PEI di ciascun alunno.

La [Corte di Cassazione](#) con la Sentenza del [25 novembre 2014](#) ha precisato che gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti a rispettare il numero di ore indicato nel PEI.

ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

In seguito all'emanazione delle Linee Guida dei servizi di supporto all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità emanate con DGR n.6832 del 30 giugno 2017 di Regione Lombardia, l'ente competente a erogare l'assistenza ad personam è affidato ai Comuni. La Regione si occupa invece di promuoverne e garantirne l'erogazione. Possono usufruire di questo servizio gli studenti con disabilità fisica intellettiva o sensoriale solo se anche residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari e che frequentano scuole superiori o istituti di formazione professionale, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità dell'assistenza ad personam. Il numero di ore di assistenza necessarie verrà comunicato dalla Scuola al Comune, sulla in base della valutazione effettuata dal GLHO in sede di elaborazione del PEI. Al momento dell'iscrizione, la famiglia deve presentare all'Istituto la domanda di richiesta di attivazione del servizio allegando la documentazione sanitaria necessaria. A questo punto la Scuola è obbligata a trasmettere la richiesta al Comune, che si attiverà, in forma singola o associata, per l'attivazione del servizio richiesto.

Per quanto riguarda invece gli assistenti alla comunicazione a favore di studenti con disabilità visiva e/o uditiva, questi sono gestiti direttamente dalle ATS che pone a disposizione della scuola, in seguito alla richiesta di attivazione del servizio (richiesta che può essere fatta sia alla Scuola sia



al Comune), degli operatori qualificati tra cui le famiglie possono effettuare la scelta. Anche in questo caso la valutazione del monte ore necessario viene effettuato previa consultazione del GLHO in sede di elaborazione del PEI.

(Per ulteriori approfondimenti sul tema, invitiamo alla consultazione del link:

[http://www.ledha.it/allegati/LED t documenti/266/FILE Documento Vademecum Scuola - ilovepdf-compressed.pdf](http://www.ledha.it/allegati/LED%20documenti/266/FILE%20Documento%20Vademecum%20Scuola%20-%20ilovepdf-compressed.pdf))

ASSISTENTI PER L'IGIENE

È compito dei collaboratori scolastici (ex bidelli), in seguito ad un apposito corso di aggiornamento, occuparsi e garantire l'assistenza igienica per l'igiene personale dello studente con disabilità, assicurandosi che sia dello stesso sesso. Si può diffidare il DS per interruzione di pubblico servizio se non provvede in tal senso. Con L. 289/02 tale figura è divenuta obbligatoria, e dunque la famiglia ha diritto a pretendere tale presenza.

ASSISTENTI MATERIALI

Per gli spostamenti all'interno e all'esterno della scuola e per qualsiasi movimento dell'alunno, l'addetto è sempre il collaboratore scolastico che NON può rifiutarsi.

Si può diffidare il DS per interruzione di pubblico servizio se non provvede in tal senso. Con L. 289/02 tale figura è divenuta obbligatoria, e dunque la famiglia ha diritto a pretendere tale presenza.

Quanto all'assistenza nel momento mensa, non c'è una normativa di riferimento, ma è prassi comune e razionale che la scuola si adoperi per garantire tale servizio.

14/11/2017